

QUINTA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

QUADRO SINOTTICO DI TUTTI I MAGISTRATI TRIBUTARI E GIUDICI TRIBUTARI

(D.LGS. N. 545/1992 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 149/2026 DAL 26/08/2026)

(Ripubblicazione con le note del D.Lgs. n. 149/2026 nella G.U. – Serie Generale – del 04 settembre 2026)

(Avv. Maurizio Villani)

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
REQUISITI GENERALI (ART. 7)	Art. 7, comma 1-bis dal 26/08/2026 • Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari . • R.D. n. 12/1941 e D.Lgs. n. 160/2006. • Principio secondo cui ai magistrati tributari si applicano le disposizioni concernenti i requisiti generali previste per i magistrati ordinari (lettere g), n. 2), dei commi 1 e 2, che inseriscono un comma, rispettivamente, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e all'articolo 13 del decreto legislativo n. 175 del 2024) e in materia di decadenza dall'impiego (lettere l), n. 1), dei commi 1 e 2, che inseriscono un comma, rispettivamente, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e all'articolo 18 del decreto legislativo n. 175 del 2024). Inoltre, con un'ulteriore modifica, si specifica che l'applicazione delle disposizioni sui requisiti generali e sulla decadenza dall'impiego attualmente previste per i componenti delle corti di giustizia tributaria è circoscritta ai soli giudici tributari (lettere g), n. 1), e l), n. 2), dei commi 1 e 2). (Scheda di lettura Dossier Camera e Senato del 07 luglio 2026)	Art. 7 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età; e) avere idoneità fisica e psichica; e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
NOMINA	Dal 16/09/2022 • Art. 4 • Concorso pubblico (preselezione – due prove scritte – prova orale). • La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale. • La prova orale verte su: ➤ diritto tributario e diritto processuale tributario; ➤ diritto civile e diritto processuale civile; ➤ diritto penale tributario; ➤ diritto costituzionale e diritto amministrativo; ➤ diritto commerciale; diritto dell'Unione europea; ➤ contabilità aziendale e bilancio; ➤ elementi di informatica giuridica; ➤ colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. • Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente. (Art. 4-quinquies, comma 01-bis).	Alla data dell'01/01/2022 • Concorso per soli titoli. • Sino al 31/12/2021 non era richiesta la preventiva e specifica competenza tributaria. • I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis (Art. 5).

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
NOMINA	• La delibera n. 917/2026 del C.P.G.T. per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice ha riservato la partecipazione esclusivamente ai magistrati togati, escludendo i giudici tributari onorari, anche quando questi possiedano una consolidata esperienza giurisdizionale ed un curriculum professionale di assoluto rilievo. • Opzione (attualmente n. 22 magistrati togati). • L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (attualmente n. 170 nuovi magistrati tributari). • I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 1-bis (Art. 5). • In definitiva, entro il 2029, saranno immessi in servizio 576 nuovi magistrati tributari per definire le cause fiscali, mentre 940 cesseranno per limiti di età tra il 2026 e 2030, accanto alle 443 unità già cessate nel triennio 2023 – 2025. • Legge n. 130/2022 dal 16/09/2022.	• La delibera n. 917/2026 del C.P.G.T. per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice ha riservato la partecipazione esclusivamente ai magistrati togati, escludendo i giudici tributari onorari, anche quando questi possiedano una consolidata esperienza giurisdizionale ed un curriculum professionale di assoluto rilievo.
CESSAZIONE DALL'INCARICO	70 anni	• 70 anni • Decalage (art. 8 Legge n. 130/2022)

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
STATO GIURIDICO	• Magistrato tributario professionale dipendente dal MEF. • I magistrati tributari non possono essere dispensati, sospesi o destinati ad altra sede o funzione se non in seguito ad una delibera del C.P.G.T., adottata con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa tassativamente stabiliti dalla legge. • L'unica differenza con le toghe ordinarie è che l'organo garante non è il C.S.M. ma il C.P.G.T. e l'amministrazione di riferimento è soltanto il M.E.F. e non il Ministero della Giustizia. • Il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. • È auspicabile che la giustizia tributaria non dipenda più dal MEF ma dal Ministero della Giustizia o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la terzietà e l'indipendenza previste dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.	• Giudice onorario • La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego (Art. 11, primo comma).

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
GIURAMENTO (ART. 10)	Art. 10 1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio". 2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza. 3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati. 4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati. 5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.	Art. 10 1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunciando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio". 2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza. 3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati. 4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati. 5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
N. 2 RUOLI	Dal 26/08/2026 Ruolo unico nazionale (Art. 1-bis, comma 1-bis) È istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianità anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.	• Distinti elenchi (Art. 43, comma 3) • Ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie (Art. 4, comma 39-bis, Legge 183/2011), alla data dell'01/01/2022.
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	Art. 15-bis, primo comma Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.	Il giudice tributario esercita le funzioni con imparzialità, laboriosità e riservatezza.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
INCOMPATIBILITÀ (ART. 8)	Art. 8, comma 01, ultimo periodo • I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attività individuate nella lettera i) del comma 1.	Art. 8, comma 1 • Non possono essere giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, nei casi tassativamente previsti dalla legge nelle successive lettere. Art. 8, comma 1-bis • Non possono essere giudici di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresì, essere giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. • I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
INCOMPATIBILITÀ (ART. 8)	• All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (Art. 8, comma 4-bis).	grado di appartenenza. (Art. 8, comma 4). • All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (Art. 8, comma 4-bis).
INCARICHI DIRETTIVI	Dal 16/09/2022 • Art. 3 – Art. 11 – Art. 44-ter • I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 1). • I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 3). • I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 2, primo periodo). • I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
INCARICHI DIRETTIVI	graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 4, primo periodo). • I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi (Art. 11, comma 3). • Per tutti i punteggi si deve fare riferimento alla sola tabella F allegata (art. 44-ter). • Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. (Art. 11, comma 4-bis, secondo periodo).	• Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. (Art. 11, comma 4-bis, secondo periodo).
INCARICHI SEMIDIRETTIVI	• Art. 3 – Art. 11 – Art. 44-ter • I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 2, secondo periodo).	• Art. 3 – Art. 11 – Art. 44-ter • I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 2, secondo periodo).

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
INCARICHI SEMIDIRETTIVI	• I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 4, secondo periodo). • I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi (Art. 11, comma 3). • Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. (Art. 11, comma 4-bis, secondo periodo). • Per tutti i punteggi si deve fare riferimento alla sola tabella F allegata (art. 44-ter).	• I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 (Art. 3, comma 4, secondo periodo). • I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi (Art. 11, comma 3). • Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. (Art. 11, comma 4-bis, secondo periodo). • Per tutti i punteggi si deve fare riferimento alla sola tabella F allegata (art. 44-ter).

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUNARIO	GIUDICE TRIBUNARIO
TIROCINIO	Art. 4-quinquies • I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. • Il C.P.G.T. con delibera n. 2/2023 ha istituito la Scuola Superiore della Giustizia Tributaria, con sede a Roma, per il tirocinio e per la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati tributari.	NESSUN TIROCINIO ERA PREVISTO

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
FORMAZIONE CONTINUA	Art. 5-bis, comma 01 • 01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria è assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. • L'obbligo grava sui soli magistrati professionali (formazione obbligatoria). • Il C.P.G.T. con delibera n. 2/2023 ha istituito la Scuola Superiore della Giustizia Tributaria, con sede a Roma, per il tirocinio e per la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati tributari.	Art. 5-bis, comma 01, primo periodo • Ai componenti delle corti di giustizia tributaria è assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. • Ai giudici onorari resta la formazione assicurata • Il C.P.G.T. con delibera n. 2/2023 ha istituito la Scuola Superiore della Giustizia Tributaria, con sede a Roma, per la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO	
TRATTAMENTO ECONOMICO	Art. 13-bis	Art. 13	
	• Uguale a quello del magistrato ordinario, comprese tutte le indennità e gli accessori. • Questa situazione determinerà un maggior utilizzo della fase istruttoria (per esempio, con le testimonianze). • Art. 13-bis: “1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.” • Tabella (Articolo 13-bis, comma 2)	• Compenso fisso mensile di euro 500 nette (Decreto del MEF del 24 marzo 2023). • 15 euro nette a sentenza depositata (Decreto del MEF del 24 marzo 2023 - compenso variabile – c.d. sentenze a cottimo). • Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. (Art. 13, primo e secondo comma).	
	Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina	81.416,65	
	Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina	69.466,05	
	Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina	61.880,87	
	Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina	54.295,69	
	Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06	
		• Si evidenzia che detto articolo prevede che ai magistrati tributari si applichino le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i	• Con lettera di costituzione in mora del 4 giugno 2026, la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione INFR (2026) 4004 nei confronti dell'Italia (Procedura UE

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
TRATTAMENTO ECONOMICO	magistrati ordinari, in quanto compatibili. In tale contesto normativo, pertanto, risultano già dovute dal 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2022): ➤ il trattamento accessorio, riconosciuto presso la magistratura ordinaria, riguardante le indennità di assegnazione e di prima sistemazione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979; ➤ nonché le altre indennità riconosciute nella magistratura ordinaria laddove l'istituto che costituisce il presupposto della loro applicazione sussista anche nell'ordinamento giudiziario tributario.	di pre – infrazione Pilot Eup 2024 – 108004). Secondo la Commissione, l'attuale disciplina relativa ai Giudici Tributarî Onorari potrebbe risultare incompatibile con diverse disposizioni del diritto dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda: • il principio di non discriminazione; • il trattamento economico; • la tutela previdenziale; • il diritto alle ferie; • la tutela della maternità e della genitorialità. La Commissione richiama, tra l'altro, la direttiva 97/81/CE, la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 92/85/CEE.
RESPONSABILITÀ (ART. 14)	Ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.	Ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
ILLECITI DISCIPLINARI	Art. 15-bis, comma 2 • N. 26 casi nell'esercizio delle funzioni • N. 10 casi fuori dall'esercizio delle funzioni • N. 4 casi conseguenti a reato • In particolare, grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile o travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile. • Il ritardo si presume non grave quando non supera il triplo del termine previsto per il compimento dell'atto, salvo prova contraria. • Come riportato nella relazione illustrativa, la disciplina è stata formulata in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 109 del 2006, relativo alla responsabilità dei magistrati ordinari.	Art. 15 • Soltanto n. 12 casi.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (ART. 14 - BIS)	UNICO Art. 14-bis 1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.	UNICO (perché l'art. 16 è stato abrogato dal 26/08/2026) Art. 14-bis 1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (ART. 14 - BIS)	3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato. 4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. 5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato. 6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Per quanto non contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.	3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato. 4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione. 5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato. 6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Per quanto non contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
DECADENZA DALL'INCARICO (ART. 12)	Art. 12, nuovo comma 01 • Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari . • R.D. n. 12/1941 (Art. 11) • D.P.R. n. 3/1957 (Artt. 63 e 127) • Principio secondo cui ai magistrati tributari si applicano le disposizioni concernenti i requisiti generali previste per i magistrati ordinari (lettere g), n. 2), dei commi 1 e 2, che inseriscono un comma, rispettivamente, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e all'articolo 13 del decreto legislativo n. 175 del 2024) e in materia di decadenza dall'impiego (lettere l), n. 1), dei commi 1 e 2, che inseriscono un comma, rispettivamente, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e all'articolo 18 del decreto legislativo n. 175 del 2024). Inoltre, con un'ulteriore modifica, si specifica che l'applicazione delle disposizioni sui requisiti generali e sulla decadenza dall'impiego attualmente previste per i componenti delle corti di giustizia tributaria è circoscritta ai soli giudici tributari (lettere g), n. 1), e l), n. 2), dei commi 1 e 2). (Scheda di lettura Dossier Camera e Senato del 07 luglio 2026)	Art. 12 1. Decadono dall'incarico i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUNARIO	GIUDICE TRIBUNARIO
DIMISSIONI E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO	Art. 12-bis • Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di: ➤ dimissioni (Art. 124 D.P.R. n. 3/1957); ➤ e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari (Art. 211 R.D. n. 12/1941). • Analogamente a quanto previsto con riguardo alla magistratura ordinaria, la riforma recepisce integralmente il principio del generale divieto di riammissione in magistratura per il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di una propria domanda, indipendentemente dal motivo della stessa. Questa regola, volta ad assicurare un regime giuridico uniforme ed evitare disparità di trattamento tra le diverse magistrature dello Stato, si applica in modo speculare ad entrambe le categorie. • Resta inoltre ferma l'eccezione comune che esclude da tale divieto gli appartenenti all'ordine giudiziario transitati nelle magistrature speciali nelle quali abbiano prestato servizio ininterrottamente, consentendo loro di presentare domanda di riammissione.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
DISPENSA DAL SERVIZIO O COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DI UFFICIO PER DEBOLEZZA DI MENTE O INFERMITÀ (ART. 12-TER)	Art. 12-ter Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità, quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
GARANZIE	Art. 12-quater • I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge. • È recepito integralmente il principio costituzionale dell'inamovibilità del giudice sancito dall'art. 107 della Costituzione.	
TRASFERIMENTO D'UFFICIO E PROVVEDIMENTI CAUTELARI	❖ Art. 12-quinquies 1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario può avvenire nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non può svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. 2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. 3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianità di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
TRASFERIMENTO D'UFFICIO E PROVVEDIMENTI CAUTELARI	❖ In particolare, sono 4 le ipotesi in cui può scattare il trasferimento d'ufficio: incompatibilità; incompatibilità ambientale; soppressione della corte; riduzione dell'organico (Art. 12-quinquies). ❖ Art. 15-quinquies 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni. 2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 14-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.	
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE	Art. 12-sexies Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUNARIO	GIUDICE TRIBUNARIO
ASSEGNAZIONI	❖ Art. 2, comma 6 Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.	
	❖ Art.11, comma 4-ter, lett. c) La scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.	❖ Art.11, comma 4-ter, lett. c) La scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.
	❖ Art.11, comma 4-bis, secondo periodo Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.	❖ Art.11, comma 4-bis, secondo periodo Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
	❖ Art. 24 Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: m bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione, con priorità per i magistrati tributari, di componenti presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
RIASSEGNAZIONI	Art. 2, comma 1-bis A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il magistrato o il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.	Art. 2, comma 1-bis A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il magistrato o il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO	Art. 2, comma 10, D.Lgs. n. 149/2026 Con successivo decreto legislativo si dispone in tema di fissazione del numero massimo di magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo periodo il numero massimo dei magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo è fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	Art. 1, comma 14, Legge 130/2022 14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria individua annualmente le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati tributari. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento, individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorità nei confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalità dell'ufficio di provenienza.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
COMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	Art. 138 D.P.R. n. 115/2002 1. Presso ogni corte di giustizia tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un componente della corte di giustizia tributaria designato dal presidente della corte, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante testo unico della giustizia tributaria, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la corte e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. L'individuazione del presidente di sezione e la designazione del componente di cui al primo periodo avvengono con priorità nei confronti dei magistrati tributari sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Al presidente e ai componenti della commissione del patrocinio non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria.».	
NOMINE A REFERENDARIO E CONSIGLIERE DI STATO	❖ Art. 2, comma 11, D.Lgs. n. 149/2026 Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare: «c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;»	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
NOMINE A REFERENDARIO E CONSIGLIERE DI STATO	❖ Art. 14, primo comma, n. 1, Legge n. 1034/1971 Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età: 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi, tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo e della giustizia militare di qualifica equiparata. ❖ Art. 19, primo comma, n. 3, Legge n. 186/1982 I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: 3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianità in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
NOMINE A REFERENDARIO E CONSIGLIERE DI STATO	con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno.	
NOMINA AD AVVOCATO DELLO STATO	Art. 4, primo comma, Legge 103/1979 La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il 45° anno di età; «2-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;».	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
AVVOCATO DEL LIBERO FORO	Art. 2, comma 3, lett a), Legge 247/2012 3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUNARIO	GIUDICE TRIBUNARIO
DOTTORE COMMERCIALISTA	Art. 36, comma 3-bis, D.Lgs. n. 139/2005 Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti: 3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM- 77 o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.».	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
SANZIONI DISCIPLINARI	Art. 15-ter 1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonimento; b) la censura; c) la perdita dell'anzianità; d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; f) la rimozione. 2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave. Quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile. 3. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso. 4. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare. 5. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni. 6. La temporanea incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può	Art. 15, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 2. I giudici tributari delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. 3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. 4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; (5) e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione al Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
SANZIONI DISCIPLINARI	superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare. 7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla metà, se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica. 8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.	parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze; (5) g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; h) la scarsa laboriosità, se abituale; i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti; m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. 5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione,

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
SANZIONI DISCIPLINARI		ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. 6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. 7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
SANZIONI APPLICABILI (ART. 15- QUATER)	Art. 15-quater 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8; d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2, lettere d), e) e f); f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
SANZIONI APPLICABILI (ART. 15- QUATER)	g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera q); i) la scarsa laboriosità, se abituale; l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; m) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità. 2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b). 3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attività di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
SANZIONI APPLICABILI (ART. 15- QUATER)	4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità. 5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.	
RIMOZIONE	Art. 15-quater, comma 5 • Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale. • L'ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti (Art. 15-bis, comma 4, lett. e). • Quando si incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.	Art. 15, comma 7 • Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6. • Ipotesi previste dal comma 5: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. • Ipotesi previste dal comma 6: interferenza.

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
CONTENZIOSO TAR LAZIO	• Art. 2, comma 19, D.Lgs. 149/2026 All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;». • È sempre possibile l'impugnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.	
GEOGRAFIA GIUDIZIARIA RIMANDATA	• Per il momento sono rimandati l'accorpamento e la soppressione delle Corti tributarie, perché si attendono il completamento dell'organico e gli effetti delle misure deflative come il concordato preventivo, l'autotutela obbligatoria e la conciliazione giudiziale estesa. • Obiettivo del MEF per l'anno 2027 è il completamento del processo telematico con il rafforzamento dell'intelligenza artificiale e con nuove assunzioni di magistrati tributari (Atto di indirizzo con cui il MEF ha fissato le priorità politiche per il 2027).	

TITOLO	MAGISTRATO TRIBUTARIO	GIUDICE TRIBUTARIO
QUINTA MAGISTRATURA TRIBUTARIA (Art. 2, commi da 1 a 9 del D.Lgs. 149/2026)	Art. 2, comma 1, D.Lgs. 149/2026 All'articolo 8-bis, primo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e <u>tributari</u>».	

Lecce, 04 settembre 2026

Avv. Maurizio Villani

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it

E-mail: avvocato@studiotributariovillani.it

Pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

BREVE NOTA DI COMMENTO AL QUADRO SINOTTICO

Il suesposto quadro sinottico, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2026 con decorrenza dal 26 agosto 2026, mette a confronto le due figure che oggi convivono nell'ordinamento della giustizia tributaria: il **magistrato tributario** reclutato secondo il nuovo modello professionale ed il **giudice tributario** appartenente al ruolo formatosi nel sistema previgente.

Il raffronto evidenzia che non si tratta di una semplice differenza terminologica ma della compresenza di due distinti statuti soggettivi che convergono nell'esercizio della medesima funzione giurisdizionale e, al tempo stesso, divergono per modalità di accesso, natura del rapporto, formazione, trattamento economico, disciplina, garanzie e prospettive di carriera.

La lettura del quadro sinottico deve essere quindi necessariamente dinamica perché fotografa una fase di transizione nella quale il sistema storico della magistratura tributaria onoraria continua ad operare accanto alla nuova magistratura tributaria professionale.

Il dato di fondo è la progressiva trasformazione della giustizia tributaria in una giurisdizione sempre più professionalizzata, costruita attraverso concorso pubblico, tirocinio, formazione continua, trattamento economico strutturato ed una disciplina dello status più vicina a quella prevista per la magistratura ordinaria.

1. Il passaggio ad una magistratura professionale

La voce “**Nomina**” rappresenta il punto di frattura più evidente tra i due modelli.

Per il magistrato tributario, dal 16 settembre 2022, l'accesso avviene mediante concorso pubblico articolato in preselezione, due prove scritte e prova orale.

Le prove sono costruite per verificare non soltanto la preparazione specialistica in materia tributaria e processuale tributaria, ma anche la capacità di inquadramento logico-sistematico del candidato attraverso un insieme ampio di materie giuridiche, economiche, contabili, informatiche e linguistiche. Per il giudice tributario appartenente al sistema previgente, invece, il quadro richiama il concorso per soli titoli e sottolinea che sino al 31 dicembre 2021 non era richiesta una preventiva e specifica competenza tributaria.

La riforma segna dunque un deciso passaggio dalla valorizzazione prevalente dei titoli e dell'esperienza professionale ad un modello nel quale la specializzazione viene verificata già nella fase di accesso.

Nella stessa prospettiva si inserisce il tirocinio previsto per i magistrati tributari vincitori di concorso, articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna, con partecipazione all'attività giurisdizionale e, nella seconda sessione, assegnazione di un carico di lavoro secondo le determinazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La previsione del tirocinio, unitamente alla formazione continua organizzata attraverso la Scuola Superiore della Giustizia Tributaria, configura un percorso organico di selezione, formazione iniziale e aggiornamento professionale permanente che non trovava corrispondenza nel precedente modello di accesso.

2. Requisiti generali, status e rapporto con l'Amministrazione finanziaria

Le modifiche in vigore dal 26 agosto 2026 rafforzano ulteriormente la differenziazione tra magistrati tributari e giudici tributari.

Per i magistrati tributari il nuovo art. 7, comma 1-bis, richiama infatti l'applicazione delle disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.

Parallelamente, la disciplina originaria dell'art. 7 continua a individuare, per i giudici tributari, i requisiti espressamente indicati dalla normativa speciale.

La distinzione più significativa rimane tuttavia quella relativa allo **“Stato giuridico”**.

Il magistrato tributario è inserito in un rapporto di servizio pubblico ed è rappresentato nel quadro come magistrato dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il giudice tributario presente nel ruolo unico conserva invece la natura di giudice onorario e la sua nomina non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Da questa diversità di status discendono conseguenze rilevanti in materia di stabilità, carriera, trattamento economico, disciplina, garanzie e modalità di impiego.

Resta centrale, sul piano istituzionale, il tema dell'amministrazione di riferimento.

Il quadro sinottico formula l'auspicio che la giustizia tributaria possa in futuro non dipendere più dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma dal Ministero della Giustizia o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in funzione della terzietà e dell'indipendenza richiamate dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

La professionalizzazione della magistratura tributaria rende infatti ancora più importante non soltanto l'indipendenza effettiva del giudice, ma anche la sua piena percezione esterna rispetto all'amministrazione finanziaria.

3. Unità della funzione e differenze nell'esercizio

Magistrati tributari e giudici tributari esercitano la medesima funzione giurisdizionale e prestano il medesimo giuramento prima dell'immissione nelle funzioni.

La disciplina dei doveri, tuttavia, è formulata con diversa intensità.

Per il magistrato tributario professionale l'art. 15-bis richiama imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona; per il giudice tributario il quadro sintetizza i doveri nell'imparzialità, laboriosità e riservatezza.

La maggiore analiticità della disciplina riferita al magistrato tributario è coerente con la costruzione di uno statuto professionale più articolato e con l'ampliamento del sistema disciplinare.

La formazione continua rappresenta invece un punto di contatto tra le due figure, poiché la Scuola Superiore della Giustizia Tributaria è destinata alla formazione e all'aggiornamento professionale sia dei magistrati sia dei giudici tributari.

Cambia però il contesto: per il magistrato professionale la formazione continua si colloca dopo concorso e tirocinio; per il giudice onorario essa interviene in un percorso di accesso e di esperienza differente.

4. Incompatibilità, garanzie e indipendenza concreta

La disciplina delle incompatibilità assume particolare rilievo in una giurisdizione nella quale possono essere frequenti rapporti professionali con soggetti abilitati all'assistenza tecnica.

Il quadro distingue l'ambito territoriale e familiare delle incompatibilità applicabili alle due categorie e attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'accertamento della loro sussistenza. L'indipendenza non si esaurisce, pertanto, nell'affermazione del principio di imparzialità, ma viene protetta attraverso regole preventive volte a evitare situazioni di prossimità professionale o familiare suscettibili di determinare conflitti, anche soltanto potenziali.

Per i magistrati tributari il nuovo assetto dedica inoltre specifiche disposizioni alle garanzie di status: essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza, con il loro consenso oppure nei casi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.

Il quadro collega espressamente tale disciplina al principio costituzionale dell'inalterabilità del giudice di cui all'art. 107 della Costituzione.

A ciò si aggiungono le regole sul trasferimento d'ufficio e sui provvedimenti cautelari, nonché il diritto del magistrato a prendere visione ed estrarre copia degli atti, presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente nei procedimenti previsti dagli artt. 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

5. Funzioni direttive e semidirettive nella fase di transizione

Le voci dedicate agli incarichi direttivi e semidirettivi confermano che la riforma non opera mediante una cesura immediata con il sistema precedente.

I presidenti delle corti e delle sezioni possono essere nominati, secondo quanto riportato nel quadro, tra magistrati tributari ovvero tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, sulla base delle graduatorie previste dall'art. 11 e dei punteggi della tabella F.

Per i vicepresidenti di sezione continua invece ad assumere rilievo anche l'esperienza maturata dai giudici tributari, purché ricorrano l'anzianità di funzione ed i titoli di studio richiesti.

Il sistema valorizza quindi, durante la transizione, sia il nuovo modello professionale sia il patrimonio di esperienza della componente già presente nella giurisdizione tributaria.

In tale contesto acquistano particolare importanza anche gli interPELLI per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprano la medesima funzione o una funzione superiore, che il Consiglio di presidenza è chiamato a bandire almeno una volta l'anno in caso di vacanze nelle sedi giudiziarie.

6. Trattamento economico e questione dei giudici tributari onorari

Il trattamento economico rende immediatamente visibile la diversa natura giuridica delle due figure.

Per i magistrati tributari reclutati mediante concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i magistrati ordinari.

Il quadro riporta inoltre una progressione stipendiale determinata in funzione dell'anzianità di servizio e comprensiva delle indennità integrative speciali.

Per i giudici tributari onorari continuano invece ad essere indicati un compenso fisso mensile di euro 500 e un compenso variabile collegato ai provvedimenti definiti.

Non si tratta soltanto di una differenza quantitativa: il trattamento del magistrato professionale presuppone una funzione stabile e continuativa, mentre quello del giudice onorario conserva una logica remunerativa collegata all'incarico e all'attività concretamente svolta.

Il quadro richiama inoltre la lettera di costituzione in mora del 4 giugno 2026 con la quale la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione INFR (2026) 4004, evidenziando possibili profili di incompatibilità della disciplina dei giudici tributari onorari con il diritto dell'Unione europea, in particolare sotto i profili della non discriminazione, del trattamento economico, della tutela previdenziale, delle ferie e della maternità e genitorialità.

Questo elemento conferma che il problema della compresenza dei due modelli non è soltanto organizzativo ma investe anche la sostenibilità giuridica del trattamento riservato alla componente onoraria.

7. Responsabilità, procedimento disciplinare e sanzioni

Sul piano della responsabilità civile, il quadro mantiene un nucleo sostanzialmente comune mediante il richiamo alla legge n. 117 del 1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Più marcata è la differenza in materia disciplinare.

Per il magistrato tributario professionale l'art. 15-bis prevede un catalogo ampio e tipizzato di illeciti, distinguendo le condotte commesse nell'esercizio delle funzioni, fuori dall'esercizio delle funzioni e quelle conseguenti a reato.

Tra le ipotesi più significative il quadro richiama la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile e il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, oltre ad una disciplina specifica del ritardo nel compimento degli atti.

Anche il sistema sanzionatorio del magistrato tributario è più graduato: ammonimento, censura, perdita dell'anzianità, incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, sospensione dalle funzioni e rimozione.

Per il giudice tributario il quadro riporta invece un numero più contenuto di fattispecie e un catalogo sanzionatorio meno articolato.

Un elemento di particolare rilievo dell'aggiornamento è l'unificazione del procedimento disciplinare, conseguente all'abrogazione dell'art. 16 dal 26 agosto 2026.

La disciplina tende così a rafforzare l'unitarietà procedimentale pur in presenza di statuti sostanziali differenti.

8. Decadenza, dimissioni, dispensa e tutela dello status

Le modifiche del 2026 incidono in modo significativo anche sulla cessazione e sulla tutela del rapporto di servizio.

Per i magistrati tributari il nuovo comma 01 dell'art. 12 richiama le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.

Per i giudici tributari continuano invece ad operare le specifiche ipotesi di decadenza previste dall'art. 12, tra le quali la perdita dei requisiti, le incompatibilità, l'omessa assunzione dell'incarico e la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Lo statuto del magistrato tributario viene inoltre completato dalle disposizioni sulle dimissioni e sulla riammissione in servizio, sulla dispensa o sul collocamento in aspettativa d'ufficio per infermità o sopravvenuta inettitudine, nonché dalle garanzie procedurali già richiamate.

Particolarmente significativa è la previsione secondo cui il magistrato dispensato può, a domanda e nei limiti dei posti disponibili, essere destinato a prestare servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo criteri definiti con decreto ministeriale.

Nel complesso, emerge uno statuto sempre più completo, nel quale ai maggiori poteri organizzativi e disciplinari corrispondono regole tipizzate, garanzie di difesa e strumenti di tutela della posizione del magistrato.

9. Il doppio ruolo e il problema degli organici

La voce “**N. 2 ruoli**” sintetizza la questione organizzativa centrale della fase transitoria.

Da un lato, per i magistrati tributari è previsto il ruolo unico nazionale introdotto nel nuovo assetto. Dall'altro, per i giudici tributari continua ad assumere rilievo il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie esistente alla data del 1° gennaio 2022.

La compresenza delle due categorie è destinata a protrarsi nel tempo, anche perché il nuovo organico professionale si forma progressivamente attraverso concorsi, opzioni e avvicendamento generazionale.

Il quadro quantifica l'organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di secondo grado e segnala che, entro il 2029, dovrebbero essere immessi in servizio 576 nuovi magistrati tributari, mentre 940 giudici cesseranno per limiti di età tra il 2026 e il 2030, oltre alle 443 unità già cessate nel triennio 2023-2025.

Questi dati mostrano che la riuscita della riforma dipenderà in misura decisiva dalla capacità di assicurare un ricambio tempestivo e sufficiente, evitando che la transizione produca vuoti di organico o squilibri nella distribuzione delle risorse tra gli uffici.

10. Geografia giudiziaria e fase attuativa

Il quadro segnala infine che, per il momento, l'accorpamento e la soppressione delle Corti di giustizia tributaria sono stati rimandati.

La scelta è collegata all'esigenza di attendere il completamento dell'organico e di verificare gli effetti delle misure deflative indicate nel quadro, tra cui concordato preventivo, autotutela obbligatoria e conciliazione giudiziale estesa.

La geografia giudiziaria resta quindi uno dei passaggi ancora aperti della riforma e dovrà essere valutata alla luce dell'effettiva consistenza degli organici e del futuro andamento del contenzioso.

11. Conclusioni

Nel suo complesso, il quadro sinottico aggiornato descrive una trasformazione profonda della giustizia tributaria verso una vera magistratura professionale, la Quinta Magistratura Tributaria, caratterizzata da accesso concorsuale, tirocinio, formazione continua, trattamento economico strutturato, maggiore tipizzazione dei doveri e delle responsabilità e più ampie garanzie di status.

Il giudice tributario onorario, tuttavia, non scompare immediatamente dal sistema e continua a rappresentare una componente essenziale della fase transitoria, portatrice di un patrimonio di esperienza che la stessa disciplina degli incarichi semidirettivi continua, in determinate condizioni, a valorizzare.

La chiave di lettura più corretta rimane pertanto quella della continuità nella trasformazione. Continuità della funzione giurisdizionale, del giuramento, della responsabilità civile e di alcuni strumenti comuni.

Trasformazione dello status, dell'accesso, della formazione, del trattamento economico, della disciplina e delle garanzie del nuovo magistrato tributario.

La riuscita del nuovo modello dipenderà soprattutto dalla capacità di rendere effettivi, nella fase attuativa, quattro obiettivi che il quadro lascia emergere con particolare chiarezza: competenza specialistica, adeguatezza degli organici, indipendenza effettiva e percepita, uniformità qualitativa delle decisioni.

Solo il raggiungimento congiunto di tali obiettivi consentirà alla riforma di tradurre la professionalizzazione formale della giustizia tributaria in un effettivo rafforzamento della qualità, dell'autorevolezza e dell'indipendenza della giurisdizione.

Lecce, 04 settembre 2026

Avv. Maurizio Villani

Avvocato Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it

E-mail: avvocato@studiotributariovillani.it

Pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it